

## ALLEGATO 2

### DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

1. Il Broker si impegna, ai sensi del DLgs. 07/09/2005, n.209, a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
- a) analisi dei rischi in capo all'Agenzia, agli Amministratori, ai suoi dirigenti e/o funzionari e delle relative coperture assicurative, con inoltre opportuni sopralluoghi presso le eventuali strutture da assicurare;
  - b) aggiornamento del progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'ente, che tenga conto dei veri rischi e corredato dalla relativa stima economica;
  - c) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi: programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro il 30 novembre di ogni anno;
  - d) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Agenzia e, in particolare, predisposizione dei testi da utilizzarsi per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente da espletarsi ai sensi di legge, mediante il controllo di conformità e di economicità delle singole offerte e quanto richiesto nel capitolato di gara. Se richiesto dall'Agenzia, il Broker predisporrà un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità prezzo, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Agenzia;
  - e) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito delle procedure di gara con la collaborazione del Broker e monitoraggio costante delle coperture in essere, anche in seguito all'evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia ed alle nuove esigenze dell'Agenzia e ciò anche per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare" (esempio revisioni, aggiornamento valori assicurati, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, movimenti sostanziali del rischio assicurato, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, etc.);
  - f) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando l'Agenzia venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferenti a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare'. Quanto sopra in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnie di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con l'Amministrazione, elaborato e fornito un manuale di "Procedura sinistri" derivato dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica. Il manuale conterrà le linee guida generali per consentire, in relazione alla specificità dei contratti in essere, di poter:
    - 1. istruire adeguatamente la denuncia di danno
    - 2. inoltrare la denuncia di danno;
    - 3. curare il recupero del danno all'Agenzia;
  - g) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
  - h) assistenza agli uffici per la verifica delle polizze assicurative presentate, a seguito di aggiudicazione definitiva, da imprese appaltatrici di lavori e servizi pubblici;
  - i) formazione ed aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali

specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico – assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;

j) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso dell'attività lavorativa dell'Agenzia con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico, che economico.

2. Il Broker dovrà fornire tutta l'assistenza, che fosse ritenuta necessaria dall'Amministrazione, affiancando i preposti al servizio dello stesso per:

a) la selezione della documentazione di spesa relativa al sinistro;

b) nel contraddittorio con i periti delle Compagnie a supporto della definizione economica del sinistro;

c) intervento presso le Amministrazioni delle Compagnie per il materiale pagamento del sinistro.

d) Comunicazione scritta in merito all'apertura o meno di ogni singolo sinistro con l'indicazione, in caso di mancata apertura, delle motivazioni ed in caso di apertura di tutti gli estremi di riferimento della pratica;

e) Informativa sulle varie fasi di istruttoria di ogni singolo sinistro e segnalazione scritta della data di chiusura del sinistro con l'indicazione dell'importo eventualmente liquidato.

f) Relazione annuale sullo stato di andamento di tutti i sinistri ancora aperti.

g) Trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.